

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA PRESSO I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA E LE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

ART. 1

Il presente regolamento intende disciplinare la frequenza, a scopo di apprendimento e perfezionamento professionale, presso i Dipartimenti ad Attività Integrate e le Unità Operative Complesse di questa A.O.U., dei laureati in discipline sanitarie e in tutte le discipline attinenti alle attività che si svolgono presso le Unità Operative Complesse Amministrative o Tecniche dell'A.O.U.;

ART. 2

L'istanza deve essere indirizzata al Direttore Generale, autocertificando, nella medesima istanza, il possesso del titolo di studio e allegando fotocopia di documento identificativo in corso di validità;

ART. 3

Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, nelle proprie specifiche competenze, autorizza la frequenza in parola, con provvedimento motivato;

ART. 4

Il numero massimo di frequentatori ammissibili presso ciascun D.A.I. o U.O.C. Amministrative o Tecniche non può essere superiore, al numero, per ciascuna categoria di personale laureato, di personale strutturato afferente al D.A.I. o all'U.O.C.

ART. 5

Ai frequentatori viene rilasciato un tesserino di riconoscimento che va restituito al termine della frequenza autorizzata;

ART. 6

L'autorizzazione, che può essere revocata ad nutum, è rilasciata per un periodo di un anno, rinnovabile per un secondo ed un terzo anno;

ART. 7

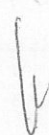
Il frequentatore potrà svolgere le funzioni che saranno stabilite dal Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo, di concerto con Direttore del D.A.I./U.O.C. Amministrative o Tecniche; in ogni caso il frequentatore non potrà svolgere alcuna attività autonomamente;

ART. 8

La frequenza, ammessa, di norma nelle sole ore diurne (8.00 - 20.00), va espletata sotto la diretta responsabilità del Direttore del D.A.I./ U.O.C. Amministrative o Tecniche;

ART. 9

Il frequentatore non fruisce dei benefici del personale strutturato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;



REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA PRESSO I DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA E LE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

ART. 10

Al termine del periodo di frequenza autorizzato verrà rilasciato, su richiesta, il relativo attestato, dal Direttore della Struttura presso la quale è stata svolta la frequenza medesima;

ART. 11

Il frequentatore ammesso alla frequenza delle U.O.C. di Radiodiagnostica non potrà accedere in "zona controllata";

ART. 12

I laureati in Medicina e Chirurgia e nelle altre discipline Sanitarie che richiedono l'autorizzazione alla frequenza presso i Dipartimenti ad Attività Integrata dell'A.O.U., devono essere in possesso di Abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'Albo Professionale.

ART. 13

I laureati in Medicina e Chirurgia e nelle altre discipline Sanitarie, dipendenti del S.S.N. che richiedono l'autorizzazione alla frequenza presso i Dipartimenti ad Attività Integrata dell'A.O.U., a scopo di aggiornamento professionale, sono soggetti agli stessi vincoli di cui agli articoli precedenti.

